

2012
27 APR 2020
SPEDITO



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
Art. 2, comma 7, d.P.C.M. del 10 aprile 2020.

Si fa riferimento a taluni dubbi interpretativi sorti in relazione alla esatta individuazione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 2, comma 7, d.P.C.M. del 10 aprile 2020, nella parte in cui consente, previa comunicazione al Prefetto, la prosecuzione delle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

In particolare, la questione ermeneutica concerne la possibilità o meno di estendere l'ambito applicativo della citata disposizione ad attività ulteriori rispetto a quelle ricomprese nella disciplina del *Golden Power* di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, che invece ne risulterebbero uniche destinatarie in base a una interpretazione restrittiva della norma stessa.

Al riguardo, si segnala che – in riscontro a una richiesta di chiarimenti avanzata da questo Ministero - con l'allegata nota del 26 aprile scorso, è stato preliminarmente rilevato che la disciplina del *Golden Power* “*si occupa della rilevanza strategica solo in alcuni settori produttivi e, per la sua diversa finalità, non appare idonea a delimitare un concetto che, con il d.P.C.M., si è inteso riferire a tutte quelle imprese la cui sospensione dell'attività possa comportare riflessi negativi sulla intera economia nazionale*”.

Nella stessa nota sono stati, pertanto, individuati i criteri applicativi della normativa in esame, volti a una sua interpretazione estensiva, in anticipazione



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

della più ampia articolazione delle attività che saranno consentite con l'entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020.

In particolare, viene proposto *“di adottare un criterio che, oltre a includere le attività ricomprese nella disciplina c.d. Golden Power, si estenda a quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni, il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere all'Italia quote di mercato (e da ciò deriva la rilevanza strategica) e a quelle attività nel settore delle costruzioni, la cui rilevanza strategica deriva non dall'importanza o meno della eventuale acquisizione da parte di imprese straniere (finalità della disciplina Golden Power), ma dagli effetti derivanti dalla sospensione sull'economia nazionale, che sono di particolare incidenza per l'attività nei cantieri relativi agli interventi volti a scongiurare il rischio di dissesto idrogeologico del territorio e in quelli relativi ai settori dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica e dell'edilizia penitenziaria”*.

E' stato, altresì, precisato che *“ovviamente, la ripresa o la continuazione delle attività deve avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 Aprile 2020.*

Nella nota si conclude che *“l'elemento discriminante che consente di ricondurre, o meno, un'attività produttiva nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 7, del d.P.C.M. del 10 aprile 2020 sia anche l'incidenza della sospensione dell'attività sull'economia nazionale; presupposto che appare ricorrere con riferimento alle menzionate tipologie di attività.”*

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO

Piantedosi